

PROT. 1566/15 1.7.3



Procura della Repubblica
presso il Tribunale della Spezia

Indicazioni operative in tema di procedimento per la regolarizzazione delle contravvenzioni in materia ambientale ai sensi degli artt. 318 bis e seguenti del d.lgs n. 152/2006, introdotti dalla legge 22 maggio 2015 n.68

Al Sig. Questore
Al Sig. Comandante Provinciale Carabinieri
Al Sig. Comandante Provinciale Guardia di Finanza
Al Sig. Comandante Provinciale del Corpo Forestale dello Stato
Al Sig. Comandante della Polizia Provinciale
Ai Sig.ri Comandanti della Polizia Municipale

RISPETTIVE SEDI

All'ARPA La Spezia
Ai responsabili delle aliquote Carabinieri, Polizia di Stato,
Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato
Sezione di polizia Giudiziaria
SEDE

All'Agenzia delle Dogane di La Spezia

e p.c. Al Sig. Procuratore Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Genova

oggetto: indicazioni operative in tema di procedimento per la regolarizzazione delle contravvenzioni in materia ambientale ai sensi degli artt. 318 bis e seguenti del d.lgs n. 152/2006, introdotti dalla legge 22 maggio 2015 n.68

Le nuove disposizioni contenute nella (nuova) parte sesta-bis, aggiunta al D. Lgs 152/06 dall'art. 1, comma 9 della legge 68/2015, consentono di "estinguere" alcune contravvenzioni previste dal D. Lgs 152/06 attraverso un procedimento di regolarizzazione ed in particolare attraverso il rilascio di una prescrizione che

ha lo scopo, appunto, di "eliminare la contravvenzione accertata", con la concessione di un termine entro cui adempiere ed ottenere così, dopo l'adempimento, la estinzione della contravvenzione attraverso il pagamento di un quarto del massimo dell'ammenda.

Riteniamo pertanto opportuno fornire alcune indicazioni in merito all'applicazione della nuova procedura, pur consapevoli che solo dopo la concreta applicazione delle nuove disposizioni sarà possibile comprendere appieno le eventuali difficoltà operative.

Le indicazioni fornite tengono conto dell'esperienza nell'applicazione delle analoghe disposizioni del d.lgs. n.758/94 in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, da tempo vigente.

Le contravvenzioni eliminabili

La pena edittale:

L'art. 318-bis D.Lgs n.152/06 fa riferimento alle "ipotesi contravvenzionali in materia ambientale" previste dallo stesso D.Lvo 152/06 che non abbiano "cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche".

Sotto un primo profilo, ad avviso degli scriventi, il legislatore si riferisce a tutte le contravvenzioni previste dal decreto legislativo 152/06, senza distinzione tra contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda, con la pena alternativa dell'ammenda o dell'arresto o con la pena congiunta dell'ammenda e dell'arresto. Tale considerazione appare rafforzata dalla formulazione del secondo comma dell'articolo 318 quater (relativo alla verifica dell'adempimento) il quale statuisce che, quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare "una somma pari ad un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa".

Il limite dell'art. 318 bis Dlvo 152/06:

L'unico limite alla applicazione della procedura è pertanto la causazione di un "danno o pericolo concreto e attuale di danno": ciò implica che la prescrizione potrà essere impartita soltanto in presenza di contravvenzioni di pericolo astratto, senza danno "concreto e attuale" all'ambiente o con pericolo solo potenziale, e cioè alle contravvenzioni comunemente dette di tipo "formale", previste dal D. Lgs. n. 152/06.

Ad esempio, si fa riferimento, soprattutto, alle contravvenzioni derivanti dall'assenza di autorizzazione o altro titolo abilitativo, ma anche alle contravvenzioni caratterizzate dall'inosservanza di prescrizioni "formali". In siffatti casi, invero, si verifica una situazione di pericolo "potenziale" (trattasi infatti di fattispecie di pericolo astratto), pericolo non ostativo all'attivazione della procedure di regolarizzazione, stante il chiaro disposto del terzo comma dell'articolo 318 ter Dlvo 152/06, secondo il quale "l'organo accertatore può

imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose”.

Possono però considerarsi, tra le contravvenzioni eliminabili, oltre ai citati reati cd. “formali”, anche fattispecie “minimali”, fattispecie, che determinano una modificazione della realtà materiale talmente marginale da non poter arrecare “un danno o pericolo concreto ed attuale per l'ambiente”.

Si fa riferimento, ad esempio, ad un deposito incontrollato di pochi rifiuti solidi su una superficie di pochi metri quadrati, tale da poter essere rimosso immediatamente e da non provocare alcuna alterazione dell'ambiente.

Ovviamente, nei casi in questione, sarà cura della polizia giudiziaria procedente effettuare le valutazioni di propria competenza con grande cautela.

Le cd “violazioni esaurite”

Ad avviso degli scriventi, in analogia con quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza numero 19 del 1998 (e costantemente ribadito successivamente dalla Corte di Cassazione) in materia di applicazione della procedura prevista dall'articolo 24 decreto legislativo 758/1994 (cioè la procedura di eliminazione delle violazioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro) procedura estintiva può applicarsi anche in presenza di reati istantanei già perfezionatisi, nonché nei casi in cui il trasgressore abbia già autonomamente provveduto all'adempimento degli obblighi di legge, senza attendere l'imposizione della prescrizione da parte dell'organo di vigilanza.

In tali casi la polizia giudiziaria potrà procedere con l'ammissione del contravventore a pagare in sede amministrativa una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la violazione.

La prescrizione da impartire

L'art. 318-ter cp, prevede che la polizia giudiziaria impartisca al contravventore un'apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario (prorogabile, per una sola volta, per non più di 6 mesi, art.).

Tale adempimento è, per la polizia giudiziaria, obbligatorio.

L'oggetto della prescrizione è la regolarizzazione della situazione, con le modalità che saranno individuate dalla polizia giudiziaria nel caso concreto.

Contestualmente deve essere inviata alla Procura la comunicazione della notizia di reato, alla quale va allegata copia della prescrizione impartita (art. 317 ter, comma quarto).

Il procedimento penale è sospeso fino alla comunicazione al pubblico ministero dell'esito della verifica circa l'adempimento della prescrizione e circa il pagamento della somma pari al quarto del massimo dell'ammenda in via amministrativa.

Quanto al soggetto destinatario della “prescrizione”, si sottolinea che l'articolo 318-ter fa riferimento “al contravventore”, e cioè al responsabile della violazione; ovviamente è possibile che la polizia giudiziaria debba effettuare preliminarmente indagini allo scopo di individuare tale contravventore: le

indagini devono essere accurate, sebbene compatibilmente con la speditezza della procedura, anche perché nel caso in cui la prescrizione non venga osservata o, comunque, la sanzione amministrativa non venga pagata, il soggetto così individuato sarà colui che potrà essere tratto a giudizio.

Nel caso in cui il contravventore sia individuato in soggetto diverso dal legale rappresentante della società o dell'ente, copia della prescrizione è notificata o comunicata anche a quest'ultimo (art. 318 ter, comma 2).

Le misure da imporre

L'art. 318-ter, 3° co prevede anche che con la prescrizione, l'organo accertatore possa imporre "specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose" (art. 318 ter, comma 3).

L'asseverazione dell'organo tecnico

L'art. 318 ter, comma 1, prevede che la prescrizione impartita dalla p.g. o dall'organo di vigilanza nell'esercizio delle funzioni di p.g. sia "asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata". Siccome si tratta di asseverazione "tecnica", deve ritenersi che la norma si intenda riferire all'organo istituzionalmente preposto alle indagini tecniche connesse con la materia ambientale, e cioè all'ARPAI.

Tale asseverazione pare però solo eventuale di talché ARPAI, dovrebbe essere interessata solo quando sussista la necessità di effettuare valutazioni di carattere tecnico, mentre tale intervento non appare necessario, ad esempio, quando la contravvenzione consista nell'esercizio di un'attività in mancanza di autorizzazione (giacché la prescrizione, semplicemente, imporrà la richiesta dell'autorizzazione) oppure quando la prescrizione consista nell'ordine di rimuovere un esiguo quantitativo di rifiuti.

La Spezia, il 19/10/45

I sostituti addetti alla Sezione Ambiente
e Territorio

dott.ssa *Viviana Vottini*

dott.ssa *Viviana Marzucci*

dott. *Luca Monteverde*

IL PROCURATORE DELLA
REPUBBLICA ff

IL SOSTITUTO PROCURATORE
DELLA REPUBBLICA
D. *Mario CARPUSCIO*

Depi 66 il 10-10-2015
Dott. *Luigi SCARPATO*
Dirigente